

CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DA PARTE DELLA FFS SA (DI SEGUITO CG DI VENDITA FFS)

PARTE A

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Campo d'applicazione

- 1.1. Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano la stipulazione, il contenuto e l'esecuzione di contratti relativi alla fornitura di prestazioni da parte della FFS SA. Il campo d'applicazione delle CG include in particolare i settori consulenza, manutenzione e pianificazione. Le CG possono essere applicate anche alle prestazioni d'opera nel settore della tecnologia. Sono escluse dal campo d'applicazione delle CG le prestazioni edili.
- 1.2. Eventuali disposizioni in deroga e disposizioni supplementari sono valide soltanto se concordate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti.

2. Carattere vincolante dell'offerta

L'offerta è vincolante durante il termine stabilito dalla FFS SA. Qualora l'offerta non contenga alcun termine, la FFS SA resta vincolata per i 3 mesi successivi alla data dell'offerta.

3. Esecuzione

- 3.1. Il mandante comunica tempestivamente alla FFS SA tutte le informazioni e le direttive necessarie per l'adempimento del contratto, segnalando eventuali circostanze che potrebbero ostacolare i lavori della FFS SA.
- 3.2. La FFS SA informa opportunamente il mandante in merito all'avanzamento dei lavori e gli segnala immediatamente e per iscritto tutte le circostanze da essa riscontrate che compromettono la corretta esecuzione del contratto.
- 3.3. Il mandante concede alla FFS SA l'accesso ai propri locali e impianti.
- 3.4. La FFS SA rispetta le prescrizioni d'esercizio del mandante, che le vengono trasmesse tramite questi, in particolare le prescrizioni sulla sicurezza e l'eventuale regolamento interno.

4. Remunerazione

- 4.1. La FFS SA fornisce le prestazioni a prezzi fissi o in base ai costi effettivi con limiti superiori (tetto massimo dei costi). Se si delinea un superamento del tetto massimo dei costi, la FFS SA ne deve avvisare immediatamente il

mandante. Se viene concordato un prezzo fisso, questo sarà riferito alle basi note al momento della stipulazione del contratto e sarà valido a condizione che vengano soddisfatti i requisiti concordati in quel momento. In caso di modifica di tali basi e requisiti, la FFS SA potrà esigere un adeguamento del prezzo fisso.

- 4.2. L'indennità contrattualmente concordata compensa tutte le prestazioni necessarie per l'adempimento del contratto.
- 4.3. Le spese di viaggio sono fatturate in base ai costi effettivi, se non diversamente stabilito nel contratto.
- 4.4. L'imposta sul valore aggiunto viene riportata separatamente.
- 4.5. La remunerazione giunge a scadenza in base al piano dei pagamenti. I pagamenti in scadenza sono rivendicati dalla FFS SA emettendo una fattura. Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla ricezione della fattura.
- 4.6. La remunerazione viene adeguata al rincaro solo qualora ciò sia previsto nel contratto.

5. Mora

La FFS SA cade automaticamente in mora in caso di inosservanza dei termini concordati nel contratto/conferma d'ordine, negli altri casi dopo la messa in mora e la fissazione di un congruo termine per l'adempimento.

6. Coinvolgimento di terzi

La FFS SA è libera di ricorrere a terzi. La FFS SA resta responsabile verso il mandante per la fornitura della prestazione.

7. Diritti della proprietà intellettuale e d'utilizzo

- 7.1. I documenti e il know-how che le parti rendono tra loro accessibili nel quadro dell'adempimento del contratto devono essere rigorosamente utilizzati solo in relazione al progetto. Qualsiasi altro utilizzo può avvenire solo previo consenso scritto della controparte.
- 7.2. Tutti i diritti della proprietà intellettuale relativi ai risultati del lavoro concordati e derivanti dall'adempimento contrattuale appartengono, fatte salve altre regolamentazioni, al mandante.

7.3. Sui diritti di proprietà intellettuale preesistenti relativi a parti dei risultati del lavoro concordati, il mandante ottiene un diritto di godimento cessibile, non esclusivo e illimitato sul piano temporale, geografico e materiale, che gli permette di disporre dei risultati del lavoro senza restrizione alcuna sui piani citati.

7.4. La FFS SA può disporre del know-how acquisito nell'ambito dell'adempimento del contratto senza restrizioni nel tempo, nello spazio e nella materia.

8. Segretezza

I contraenti trattano in modo confidenziale tutti i fatti e tutte le informazioni che non sono di pubblico dominio né accessibili al pubblico. In caso dubbio sono da trattare in modo confidenziale. La riservatezza va garantita già prima della stipulazione del contratto e si protrae anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale. Restano salvi gli obblighi di informazione previsti per legge.

9. Responsabilità

9.1. La responsabilità è definita in base alle disposizioni pertinenti riportate nel Codice delle obbligazioni, con riserva delle regolamentazioni riportate nel presente capitolo.

9.2. In caso di colpa lieve la responsabilità della FFS SA è limitata

- al massimo al 5% della remunerazione prevista per la prestazione che, a causa del ritardo del debitore, non è stata utilizzata per tempo;
- all'ammontare dell'importo indicato nel mandato, per ogni altro motivo giuridico.

La FFS SA non è responsabile di mancato guadagno, perdita di fatturato e perdita di redditività.

10. Pubblicità

10.1. Per la pubblicità e le pubblicazioni riguardo alle prestazioni peculiari del contratto è necessario il preventivo consenso scritto del mandante.

10.2. La FFS SA ha il diritto di menzionare le prestazioni contrattualmente concordate nell'ambito di referenze.

11. Modifiche del contratto

Le modifiche e le integrazioni al contratto sono valide solo se effettuate in forma scritta e se sono firmate da entrambi i contraenti.

12. Divieto di compensazione

Il mandante non può compensare con i propri crediti i debiti che ha nei confronti della FFS SA.

13. Diritto applicabile e foro competente

13.1. È applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Le disposizioni della Convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, stipulata a Vienna l'11.4.1980) non sono applicabili.

13.2. In caso di controversie sono competenti esclusivamente i Tribunali di Berna.

PARTE B DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI CONCERNENTI GLI ELEMENTI DI PRESTAZIONI CHE HANNO CARATTERE DI CONTRATTO DI APPALTO

14. Modifiche delle prestazioni

14.1. Le parti possono in qualsiasi momento richiedere modifiche alle prestazioni per iscritto.

14.2. Se il mandante desidera una modifica, la FFS SA risponde per iscritto nel giro di 20 giorni, indicando se la modifica è possibile e quali ripercussioni ha sui servizi da fornire, sulla remunerazione e sulle scadenze. Se la modifica è oggettivamente possibile e se non viene alterato il carattere generale delle prestazioni da fornire, essa non può rifiutare la modifica del mandante. Entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione il mandante decide se la modifica deve essere eseguita.

14.3. Se la FFS SA desidera una modifica, il mandante può accettare o rifiutare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

14.4. In mancanza di una comunicazione da parte del mandante ai sensi del punto 14.2 e 14.3, è dovuta la prestazione concordata in origine.

14.5. Le modifiche, in particolare quelle con riferimento specifico all'entità delle prestazioni, della remunerazione e ai termini, devono essere fissate per iscritto in un'aggiunta al contratto prima della loro esecuzione.

14.6. Nel corso del controllo delle richieste di modifica la FFS SA prosegue i lavori come contrattualmente previsto, salvo istruzioni diverse impartite dal mandante.

15. Verifica e consegna

- 15.1. La FFS SA segnala per tempo al committente il completamento delle prestazioni concordate e lo invita a una verifica comune. Per il controllo e i relativi risultati sarà steso un verbale che verrà firmato dalle due parti. Se nonostante l'invito della FFS SA il mandante omette il controllo, trascorsi 30 giorni dall'invito le prestazioni saranno considerate consegnate.
- 15.2. Se dalla verifica emergono difetti di poca entità, la consegna avrà luogo a conclusione della verifica. La FFS SA ripara i difetti constatati sull'oggetto del contratto entro la scadenza concordata e comunica al cliente la loro eliminazione.
- 15.3. Se durante la verifica emergono difetti rilevanti, la consegna sarà rimandata. La FFS SA elimina i difetti constatati e invita nuovamente il committente a procedere alla verifica.

16. Responsabilità per i difetti

- 16.1. La FFS SA garantisce che le sue prestazioni hanno le qualità pattuite e assicurate, comprese le qualità sulle quali il mandante presumeva in buona fede di poter contare, anche in mancanza di uno specifico accordo. È liberata da questa garanzia se al mandante è imputabile una colpa.
- 16.2. Se vi è un difetto, il mandante può dapprima richiedere solo una riparazione gratuita. La FFS SA rimuove il difetto entro il termine opportuno stabilito e si fa carico di tutte le relative spese.
- 16.3. Se la FFS SA non esegue la riparazione richiesta, oppure se quest'ultima non dà risultati positivi, il mandante può a sua scelta:
- dedurre dal compenso una somma corrispondente al minor valore
 - o recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo qualora i difetti siano rilevanti
 - o eseguire esso stesso o far eseguire da terzi gli interventi necessari, a spese della FFS SA, ma solo in presenza di difetti rilevanti.
- 16.4. I difetti vanno notificati entro 60 giorni dalla loro scoperta. I diritti del mandante in caso di difetti si prescrivono in 1 anno dalla consegna. Dopo l'eliminazione dei difetti notificati inizia a decorrere un nuovo termine per la prestazione corrispondente. In ogni caso i diritti per difetti si prescrivono in 3 anni dalla consegna.